



QUARTO BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO (D.L. 102/2013). ANNO 2019

Articolo 1 (Finalità)

1. Il bando persegue lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto.

2. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- a) licenziamento
- b) mobilità
- c) cassa integrazione
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- e) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l'orario di lavoro
- f) cessazione di attività professionale o di impresa
- g) malattia grave
- h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito.

3. La consistente riduzione di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l'incidenza canone/reddito risulti superiore al 30% in almeno uno degli anni solari a partire da quello in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa.

Articolo 2 (Requisiti di accesso)

1. Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nei comuni afferenti all'ambito territoriale di Seriate (Seriate, Albano Sant' Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de Roveri) in situazione di morosità incolpevole¹ che presentano i seguenti requisiti²:

- a) valore I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000,00 o un valore I.S.E.E (indicatore della Situazione Economica equivalente) non superiore a € 26.000,00³;

¹ Riconducibile alle cause elencate all'articolo 1, comma 2, del presente bando.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ministeriale 30 marzo 2016 e delle linee guida regionali, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. XI/602 del 1° ottobre 2018.

³ Ai sensi della lettera a) del comma 1, art. 3 del D.M. 30 marzo 2016.

- b) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida⁴;
- c) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno⁵;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno⁶;
- e) non essere titolari (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare⁷.

2. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale⁸.

3. Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato; il controllo di tale requisito è in capo al Comune.

Articolo 3 (Entità e finalizzazione del contributo)

1. Il Comune di Seriate determina ed eroga agli aventi diritto un contributo in relazione all'entità della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.

2. L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l'importo di € 12.000,00.

4. I contributi sono destinati a:

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

5. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 4 possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

6. Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.

⁴ Ai sensi della lettera b) del comma 1, art. 3 del D.M. 30 marzo 2016.

⁵ Ai sensi della lettera c) del comma 1, art. 3 del D.M. 30 marzo 2016.

⁶ Ai sensi della lettera d) del comma 1, art. 3 del D.M. 30 marzo 2016.

⁷ Ai sensi del comma 2, art. 3 del D.M. 30 marzo 2016.

⁸ Ai sensi del comma 3, art. 3 del D.M. 30 marzo 2016.

Articolo 4 (Presentazione della domanda)

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare domanda di accesso al fondo morosità incolpevole da mercoledì 2 gennaio a venerdì 13 dicembre 2019 presso il proprio Comune di residenza, compilando l'apposito modulo. Sarà cura del richiedente consegnare la domanda compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati richiesti.
2. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e allegare idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti:
 - Numero di protocollo attestazione INPS-ISEE dei redditi relativa al nucleo familiare;
 - documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole (licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare);
 - atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida;
 - contratto di locazione;
 - per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno;
 - eventuale ulteriore documentazione attestante la presenza di membri del nucleo con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali.
4. I servizi sociali comunali inoltrano al comune di Seriate le domande raccolte, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ammissione ed aver effettuato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive corredate alle domande secondo la normativa vigente e i rispettivi regolamenti comunali.
5. La modulistica obbligatoria per la presentazione della domanda è disponibile sul sito del Comune di Seriate (<http://www.comune.seriata.bg.it/>).

Articolo 5 (Valutazione della domanda)

1. L'ufficio servizi sociali del comune di Seriate, espletato l'esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, procede a informare i richiedenti e i servizi sociali comunali di riferimento dell'esito della procedura e a trasmettere alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo l'elenco degli inquilini che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, al fine della graduazione programmata dell'intervento delle forze pubbliche nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
2. I servizi sociali del comune di residenza provvedono ad elaborare con i nuclei familiari richiedente un progetto personalizzato che specifichi la finalizzazione del contributo e l'entità, in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 3 del presente bando. Trasmettono in seguito il progetto ai servizi sociali di Seriate per l'approvazione e l'assunzione dell'atto dirigenziale conseguente.
3. L'ufficio servizi sociali del comune di Seriate provvede con cadenza mensile alla valutazione dei progetti e all'assunzione dei relativi atti, fino ad esaurimento delle risorse messe a bando. Qualora le risorse disponibili fossero completamente utilizzate prima della scadenza del bando, il Comune di Seriate ne darà adeguata pubblicizzazione.
5. L'ufficio servizi sociali del comune di Seriate provvede a informare i richiedenti e i servizi sociali comunali di riferimento dell'approvazione dei progetti e procede alla liquidazione dei contributi.

6. Il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse restano a carico del Comune di Seriate.

Articolo 6

(Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR)

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati indicati al precedente art. 4:
 - a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Articolo 6

(Controlli)

1. L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.
3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 il Comune procede alla revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.

Articolo 7

(Monitoraggio delle attività)

1. Al fine di strutturare una base informativa utile per la messa a punto di strategie di contrasto della morosità incolpevole, il Comune di Seriate deve fornire con cadenza semestrale a Regione Lombardia ogni informazione utile sulle attività poste in essere in applicazione del decreto ministeriale e delle Linee Guida Regionali. A tal fine, il Comune devono inviare i seguenti dati:
 - Richieste di contributo pervenute al Comune
 - Numero contributi assegnati
 - Importo medio contributo
 - Numero nuovi contratti sottoscritti
 - Numero contratti rinnovati
 - Numero procedure sfratto differite
 - Numero beneficiari classificati secondo la finalizzazione del contributo prevista dell'art. 5 del DM del 30 marzo 2016.
 - Elenco anagrafico dei beneficiari (nome, cognome, codice fiscale, importo erogato).

Articolo 7 (Stanziamiento)

Lo stanziamento per il presente bando ammonta a € 157.834,53, di cui:

- € 116.836,29 trasferiti a seguito della D.G.R. n. XI/602 del 1° ottobre 2018 e del conseguente decreto della Direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità n. 14959 del 17 ottobre 2018⁹;
- € 40.998,24¹⁰ quali fondi residui delle precedenti annualità ripartite con delibere regionali n. 5644/2016 e n. 7464/2017.

⁹ Determinazione dirigenziale. n. 996 del 13 dicembre 2018 ad oggetto "Contributi relativi al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013). Impegno di spesa di € 116.836,29 e pari accertamento".

¹⁰ Di cui € 8.685,84 quale residuo dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1096 del 19 dicembre 2016 ed € 32.312,40 quale impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1126 del 27 dicembre 2017, ancora totalmente non erogato.